

Spett.le società  
Amm.ne del Personale

Assago, 26 settembre 2022

### **Esonero contributi previdenziali lavoratrici madri: pubblicate le istruzioni operative INPS**

L'INPS, con circolare n. 102 del 19 settembre 2022 fornisce, a distanza di nove mesi dall'entrata in vigore della normativa di riferimento, le istruzioni operative per permettere l'applicazione dell'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.

Come noto, la L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) all'art. 1 c. 137 ha previsto che *"In via sperimentale, per l'anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento l'esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche"*.

Il beneficio contributivo di cui sopra, alla luce dei chiarimenti forniti dall'istituto previdenziale, può essere così riassunto:

- Sgravio del 50% della quota contributi a carico delle lavoratrici madri, fermo restando il computo delle prestazioni pensionistiche – è pertanto esclusa la quota dei contributi carico datore di lavoro;
- Applicabile a tutti i rapporti di lavoro dipendente (sia a tempo determinato che indeterminato, apprendistato di tutti i tipi, part time, intermittente), anche a scopo di somministrazione, sia instaurati che instaurandi, presso datori di lavoro privati anche non imprenditori;
- Decorrente dalla data di rientro della lavoratrice madre nel posto di lavoro dopo aver fruito del congedo di maternità (ex art. 16 Dlgs. n. 151/2001), per massimo 12 mesi. Secondo l'istituto, tale beneficio può essere fruito anche al rientro della lavoratrice, qualora questa abbia fruito del congedo parentale ovvero nel caso di rientro della lavoratrice al lavoro a seguito della interdizione post partum ex art. 17 del Dlgs. n. 151/2001;
- In ogni caso, per espressa previsione normativa, l'agevolazione in parola può essere applicata qualora il rientro della lavoratrice – nei casi sopra descritti – avvenga entro il 31 dicembre 2022;
- L'agevolazione non assume la natura di incentivo all'assunzione né di aiuto di stato e pertanto non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015 e della L. n. 296/2006 art. 1 c. 1175-1176 (possessione del DURC);

- L'esonero in parola è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro nonché con l'esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'IVS a carico del lavoratore previsto dall'art. 1 c. 121 della Legge di Bilancio 2021, nonché con l'esonero di 1,2 punti percentuali previsto dal D.L. n. 155/2022.

**Istruzioni operative per la richiesta dell'esonero**

I datori di lavoro devono richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l'applicazione dell'esonero in argomento. La richiesta è effettuata, in via telematica, tramite la funzionalità "Contatti" del "Cassetto previdenziale" alla voce "Assunzioni agevolate e sgravi", campo "Esonero art.1 c. 137 L.234/2021".

Mediante detta domanda, viene richiesta l'attribuzione del codice di autorizzazione "0U", che assume il nuovo significato di "Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021". La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione "0U" deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l'esonero medesimo.

Dopo le opportune verifiche, l'istituto attribuirà il codice autorizzativo "0U" a decorrere dal mese di rientro e per la durata di dodici mesi.

Per i rapporti di lavoro domestico verranno fornite apposite istruzioni.

A seguito dell'attribuzione del codice autorizzativo in parola, i datori di lavoro potranno fruire dell'esonero in oggetto mediante esposizione, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre 2022, delle lavoratrici per le quali spetta l'esonero, valorizzando l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore "ELAM", avente il significato di "Esonero Articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di rientro in servizio al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità nel formato AAAAMMGG (ad esempio: 20220109)
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati sopra esposti nell'Uniemens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "L558", avente il significato di "conguaglio esonero art.1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- con il codice "L559", avente il significato di "Arretrati Esonero art.1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234".

Si sottolinea che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente) può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei tre mesi successivi a quelli di pubblicazione della presente circolare.

Si rammenta che la sezione <InfoAggcausaliContrib> va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

A disposizione per ogni necessità in merito porgiamo i nostri migliori saluti.

*Consulenti*

*(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)*